

La violenza dei giovani e le baby gang

(Fonte: <https://letiziadilaurocriminologa.wordpress.com/> 17 dicembre 2024)



1. Fenomeno complesso in un quadro normativo in evoluzione
1. Codice penale e reati rilevanti
2. Il diritto penale minorile
3. Normative sul cyberbullismo e sulle tecnologie digitali
2. Politiche di prevenzione e sicurezza urbana
3. Analisi di casi significativi
1. Prevenzione e prospettive

La violenza giovanile, in particolare quella legata al fenomeno delle **baby gang**, rappresenta un tema di crescente rilevanza sociale, giuridica e criminologica. Il fenomeno si presenta come un insieme di comportamenti devianti e criminali consumati da gruppi di giovani, spesso minorenni, che agiscono in modo organizzato o semi-organizzato per commettere reati di vario tipo, come aggressioni, rapine, vandalismi e spaccio di sostanze stupefacenti.

Questi comportamenti emergono spesso in contesti urbani caratterizzati da disagio sociale, degrado economico e carenze educative. **Le baby gang** trovano terreno fertile in situazioni di marginalizzazione, dove l'assenza di opportunità lavorative, la frammentazione del tessuto familiare e l'influenza negativa di modelli culturali devianti favoriscono la nascita di dinamiche di gruppo disfunzionali. All'interno delle **baby gang**, i membri cercano un senso di appartenenza e riconoscimento che spesso manca nel loro ambiente familiare o scolastico.

L'azione di questi gruppi si distingue per la tendenza a utilizzare **la violenza come mezzo di**

affermazione e per consolidare il potere all'interno del gruppo. **Le baby gang** si caratterizzano per l'adozione di un codice interno di regole che premia il coraggio, l'aggressività e la fedeltà al gruppo, elementi che contribuiscono a creare un'identità collettiva forte e coesa. Il fenomeno non si limita alla commissione di reati contro il patrimonio, come furti e rapine, ma include anche reati contro la persona, quali lesioni, violenze sessuali e, in alcuni casi estremi, omicidi, come ci raccontano le recenti cronache delle morti di Giò Giò o Francesco Pio, o ancora Santo Romano. Un ulteriore elemento preoccupante è l'utilizzo delle tecnologie digitali, come i *social media*, per organizzare le attività criminali o per vantarsi pubblicamente delle proprie azioni. Questa esibizione *online* amplifica il senso di impunità e alimenta il desiderio di emulazione tra i coetanei, rendendo il fenomeno ancora più difficile da contrastare. **Le baby gang** sono spesso influenzate da gruppi criminali più strutturati, che sfruttano i giovani per attività illecite come lo spaccio di droga o il compimento di reati minori, approfittando della loro imputabilità attenuata o della difficoltà delle autorità nel contrastare queste dinamiche fluide e mutevoli. La complessità del fenomeno richiede, quindi, una risposta integrata, che combini misure di prevenzione sociale, interventi educativi e un'applicazione rigorosa delle norme penali. La collaborazione tra istituzioni, scuole, famiglie e comunità locali è essenziale per ridurre il fenomeno, promuovendo un ambiente che offra alternative concrete ai giovani a rischio di devianza.

Fenomeno complesso in un quadro normativo in evoluzione

Le baby gang sono definite come gruppi composti principalmente da minorenni, accomunati da una forte identità di gruppo e da dinamiche di appartenenza che spingono i membri a commettere atti delinquenziali per affermare il proprio *status* o per ottenere vantaggi economici. La questione rappresenta un tema di crescente rilevanza sociale, giuridica e criminologica. In chiave criminologica, il fenomeno può essere interpretato come un prodotto complesso di interazioni tra fattori individuali, sociali e culturali. Si configura come un'**espressione di disagio che trova nel gruppo una valvola di sfogo e una modalità di affermazione personale e collettiva**. I giovani coinvolti tendono a formare un'identità deviante, in cui la **trasgressione e la violenza diventano strumenti per acquisire visibilità, potere e riconoscimento sociale, spesso assenti nei loro contesti familiari e comunitari**.

Secondo le principali teorie criminologiche, il fenomeno delle **baby gang** può essere analizzato attraverso diverse prospettive. La **teoria delle subculture deviate** (Cloward e Ohlin, 1960) sottolinea come la mancanza di accesso a mezzi legittimi per il successo sociale spinga i giovani a creare percorsi alternativi, spesso illegali, che soddisfano il bisogno di appartenenza e di riconoscimento. La **teoria della neutralizzazione** (Sykes e Matza, 1957) evidenzia come i membri delle **baby gang** giustifichino i loro atti criminali tramite meccanismi di negazione del danno o della responsabilità, permettendo loro di mantenere un'immagine positiva di sé nonostante le loro azioni. Inoltre, la **teoria della pressione sociale** (Merton, 1938) pone l'accento sul ruolo delle

disuguaglianze economiche e sociali come fattore scatenante. I giovani appartenenti a contesti svantaggiati si trovano in una posizione di conflitto tra le aspettative della società e la realtà delle loro opportunità, portandoli a ricercare alternative che spesso sfociano nella devianza. Un altro contributo rilevante è quello della **teoria dell'apprendimento sociale** di *Bandura* (1977), secondo cui i comportamenti violenti vengono appresi attraverso l'osservazione e l'imitazione di modelli devianti, spesso amplificati dall'influenza dei pari e dai contenuti digitali.

Le *baby gang*, quindi, rappresentano un fenomeno multifattoriale, in cui **la violenza è utilizzata non solo come strumento di affermazione interna ed esterna, ma anche come linguaggio attraverso cui comunicare potere e controllo**. I membri sviluppano una gerarchia interna basata su regole non scritte che premiano l'aggressività, il coraggio e la lealtà al gruppo. Questo codice informale rafforza la coesione interna e giustifica comportamenti illeciti, rendendo difficile per i giovani distaccarsi dal gruppo senza subire conseguenze sociali o psicologiche. Un ulteriore aspetto di rilievo è l'uso della tecnologia, che ha trasformato le dinamiche tradizionali delle *gang*. Attraverso i *social media*, i giovani amplificano le loro azioni criminali, cercando approvazione e notorietà sia all'interno del gruppo sia tra i coetanei. **Questa visibilità contribuisce a normalizzare comportamenti devianti e a creare una sorta di "mitologia" della *baby gang***, che alimenta il reclutamento di nuovi membri.

Come detto, le ***baby gang*** sono spesso influenzate da gruppi criminali più strutturati, che sfruttano la loro vulnerabilità per delegare attività illecite come lo spaccio di droga o il compimento di reati minori. In questo senso, **i giovani vengono manipolati come "strumenti" di una criminalità più ampia, diventando un anello debole ma cruciale nella catena del crimine organizzato**. La complessità del fenomeno richiede una risposta integrata, che combini misure di prevenzione sociale, interventi educativi e un'applicazione rigorosa delle norme penali. La collaborazione tra istituzioni, scuole, famiglie e comunità locali è essenziale per ridurre il fenomeno, promuovendo un ambiente che offre alternative concrete ai giovani a rischio di devianza.

Codice penale e reati rilevanti

Da un punto di vista giuridico, il fenomeno si colloca in un'area complessa che coinvolge sia **il diritto penale minorile** sia le **norme generali del codice penale** italiano. Il quadro normativo italiano offre strumenti adeguati per contrastare i reati commessi dalle ***baby gang***, ma la complessità del fenomeno richiede un'azione integrata che vada oltre la repressione. Una **combinazione di interventi legislativi, prevenzione sociale e politiche educative** è fondamentale per affrontare efficacemente questo problema e ridurre il rischio di recidiva. Il fenomeno delle ***baby gang*** si inserisce in un contesto giuridico complesso che coinvolge sia **il diritto penale ordinario** sia **quello minorile**. In Italia, il quadro normativo per contrastare la violenza giovanile e i reati commessi da gruppi di minorenni si basa su una combinazione di norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle disposizioni specifiche per i minorenni.

previste dal *DPR n. 448/1988*:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**: Questo articolo punisce chiunque partecipi a un'associazione costituita per commettere delitti. Anche nel caso delle *baby gang*, l'accusa di associazione per delinquere può essere applicata quando si dimostra una struttura organizzata e una finalità comune, sebbene spesso i gruppi giovanili si configurino più come aggregazioni fluide che come organizzazioni criminali vere e proprie.
- **Reati contro la persona e il patrimonio**:
 - o **Lesioni personali (art. 582 c.p.) e percosse (art. 581 c.p.)**: Reati spesso associati ad atti di violenza commessi durante risse o aggressioni.
 - o **Rapina (art. 628 c.p.)**: La sottrazione violenta di beni è uno dei reati più comuni attribuiti alle *baby gang*, spesso caratterizzata dall'uso di armi o minacce.
 - o **Estorsione (art. 629 c.p.)**: Talvolta, i giovani esercitano pressioni o intimidazioni per ottenere denaro o altri vantaggi.
- **Circostanze aggravanti (art. 61 c.p.)**: In molti casi, i reati commessi da *baby gang* possono essere aggravati da circostanze quali l'uso di armi, l'aver agito in gruppo o l'aver approfittato della minore età della vittima.
- **Detenzione e spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR n. 309/1990)**: Lo spaccio è un'attività frequente tra le *baby gang*, che spesso fungono da intermediari per organizzazioni criminali più grandi.
- **Danneggiamento (art. 635 c.p.)**: Reato tipico associato a episodi di vandalismo e devastazione di beni pubblici o privati.

Il diritto penale minorile

Il sistema penale minorile italiano, regolato dal *DPR n. 448/1988*, si basa su principi di protezione, educazione e reinserimento sociale. Questo approccio si distingue nettamente da quello applicato agli adulti, privilegiando misure alternative alla detenzione e strumenti di giustizia riparativa, tiene conto infatti:

1. **Imputabilità del minore**: L'**articolo 97 del codice penale** stabilisce che i minori di 14 anni non sono imputabili, mentre quelli tra 14 e 18 anni lo sono solo se capaci di intendere e di volere al momento del fatto.

Sono perciò utilizzate **misure cautelari alternative** quali:

- **Affidamento ai servizi sociali**: prevede un percorso di supporto e controllo educativo.
- **Prescrizioni comportamentali**: come il divieto di frequentare determinati luoghi o persone.
- **Collocamento in comunità**: soluzione adottata in caso di necessità di maggiore controllo e supporto rieducativo.

Questo perchè il processo penale minorile è caratterizzato dalla centralità del minore e dalla riservatezza, con l'obiettivo di evitare la stigmatizzazione e favorire il reinserimento.

Normative sul cyberbullismo e sulle tecnologie digitali

Con l'avvento delle tecnologie digitali, le **baby gang** hanno iniziato a utilizzare i *social media* per organizzare attività criminali o per vantarsi delle proprie azioni. La **Legge n. 71/2017** sul *cyberbullismo* introduce strumenti di prevenzione e tutela, che possono essere applicati anche in contesti legati alla violenza giovanile. Questa normativa consente, ad esempio, di richiedere la rimozione di contenuti offensivi e di attivare percorsi educativi nelle scuole.

Politiche di prevenzione e sicurezza urbana

In risposta alla diffusione delle **baby gang**, alcune città italiane hanno introdotto regolamenti locali e protocolli operativi che includono azioni quali il **daspo urbano** (**Decreto Sicurezza, D.L. n. 14/2017**) che prevede l'allontanamento da determinate aree cittadine per chi è responsabile di comportamenti violenti o pericolosi; la **collaborazione con scuole e comunità locali**, attraverso programmi educativi e campagne di sensibilizzazione con cui si cerca di prevenire l'ingresso dei giovani in circuiti criminali; **interventi della Polizia Locale**, in molte città, sono state infatti istituite squadre specializzate per monitorare e contrastare le attività delle **baby gang**.

Analisi di casi significativi

Le aule di giustizia italiane hanno visto presentarsi numerosi casi di violenza giovanile riconducibile alle **baby gang**, mettendo in evidenza le peculiarità del fenomeno e le difficoltà nell'applicazione delle norme, ad esempio con sentenze come quella della **Corte di Cassazione, n. 10947/2020**: in questo caso, un gruppo di minorenni è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata alla rapina e alle lesioni personali aggravate. La Corte ha sottolineato l'importanza di **accertare la consapevolezza dei minori riguardo alla gravità delle loro azioni e il ruolo dei leader all'interno del gruppo**. Oppure della **Corte di Appello di Napoli, sentenza del 7 luglio 2023**, la Corte qui ha confermato le condanne per un gruppo di giovani coinvolti in aggressioni e vandalismi ai danni di esercizi commerciali. La sentenza ha evidenziato la necessità di **politiche integrate per contrastare il fenomeno, coinvolgendo scuole, famiglie e comunità locali**.

La dottrina criminologica individua nelle **baby gang** un fenomeno multifattoriale, alimentato da condizioni socio-economiche disagiate, carenze educative e familiari, nonché dall'influenza di modelli culturali devianti. **Alessandro Baratta** nel suo *“Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale”* (1982), ha sottolineato l'importanza della prevenzione e della giustizia sociale nel contrasto alla criminalità, inclusa quella minorile. Uno dei contributi più significativi è rappresentato dagli studi di **Ferracuti e Wolfgang** (*“Subculture of Violence”*, 1967), che analizzano come la violenza sia spesso una componente accettata o addirittura incentivata all'interno di sottoculture giovanili. In Italia, autori come **Francesco Palazzo e Glaucio Giostra** hanno evidenziato l'importanza di un approccio equilibrato tra repressione e interventi educativi.

Esempi recenti del fenomeno possono essere il caso di Napoli nell'ottobre del 2023, quando una **baby gang** composta da otto ragazzi è stata arrestata per una serie di rapine violente nei quartieri centrali della città. Gli aggressori, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, agivano armati di coltelli e bastoni, terrorizzando commercianti e passanti. Ma anche a Torino, nel luglio dello stesso anno, una **baby gang** è stata scoperta a reclutare giovani tramite i *social media*, promettendo protezione e guadagni facili. Gli arresti hanno portato alla luce una rete criminale più ampia, coinvolta anche nello spaccio di droga.

Prevenzione e prospettive

Il fenomeno delle **baby gang** richiede interventi articolati e multidisciplinari, dal punto di vista giuridico, è necessario un bilanciamento tra l'esigenza di punire i reati commessi e quella di favorire la rieducazione dei giovani coinvolti. **La prevenzione**, attraverso il rafforzamento del ruolo educativo delle famiglie, delle scuole e delle comunità locali, rappresenta una chiave fondamentale per ridurre la violenza giovanile.

L'**implementazione di politiche sociali e culturali**, unitamente a un'applicazione coerente delle norme giuridiche, è indispensabile per affrontare con efficacia questo fenomeno complesso, garantendo sicurezza e giustizia nella società. Il quadro normativo italiano offre strumenti adeguati per contrastare i reati commessi dalle **baby gang**, ma la complessità del fenomeno richiede un'**azione integrata che vada oltre la repressione**. Una combinazione di interventi legislativi, prevenzione sociale e politiche educative è fondamentale per affrontare efficacemente questo problema e ridurre il rischio di recidiva. Per prevenire la formazione e la crescita delle **baby gang**, è necessario **rafforzare le politiche sociali che contrastano le condizioni di disagio e marginalizzazione nei contesti urbani**.

Tali interventi mirati dovrebbero includere ad esempio, il **potenziamento dell'educazione scolastica**, le scuole devono essere centri di inclusione sociale, dove i giovani possano trovare supporto psicologico, modelli positivi e opportunità di crescita. Programmi di sensibilizzazione sui rischi della devianza giovanile e sull'importanza della legalità possono essere strumenti efficaci per prevenire l'adesione ai gruppi criminali; **interventi comunitari e familiari**, politiche di supporto alle famiglie in difficoltà, specialmente in aree economicamente svantaggiate, sono appunto cruciali per garantire che i giovani crescano in ambienti stabili e protetti. La creazione di spazi ricreativi e culturali nei quartieri a rischio può offrire alternative positive alle attività deviate. **La giustizia riparativa e reinserimento**, per i giovani già coinvolti in reati, è fondamentale promuovere percorsi di giustizia riparativa che includano il confronto con le vittime e l'assunzione di responsabilità. Misure che facilitano il reinserimento sociale, come l'accesso a programmi di formazione professionale, possono contribuire a ridurre il rischio di recidiva. Oppure **la regolamentazione delle tecnologie digitali**, poiché le **baby gang** utilizzano i *social media* per coordinarsi e amplificare il proprio impatto, è necessario promuovere un uso responsabile della

rete e rafforzare i meccanismi di controllo per prevenire l'incitamento alla violenza e alla criminalità online.

Approfondisci

[Baby gang e violenza giovanile: un'emergenza sociale da fermare](#)

[Decreto-legge 123/2023: prevenzione della violenza di genere e contrasto alla criminalità minorile](#)

[La violenza giovanile perpetrata da baby gang che si distinguono per comportamenti antisociali e violenti](#)